

**DISCIPLINARE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL
PERSONALE REGIONALE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI**

ALLEGATO 1

**DURATA E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE
LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE**

DISPOSIZIONI APPLICABILI CON RIFERIMENTO ALLA VIGENTE DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE REGIONALE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI.

A. Compresenza obbligatoria: presenza in servizio di tutto il personale dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Eventuali assenze orarie sono giustificate se riconducibili a permessi disposti dal CCNL o da specifiche norme di legge, debitamente autorizzati dal Responsabile della struttura.

B. Istituto della flessibilità: possibilità di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà.

C. Personale che svolge attività in turno

Al personale addetto ad attività articolata in turni non è applicabile l'istituto della flessibilità ai sensi dell'art. 6, comma 5, della vigente disciplina dell'orario di lavoro del personale delle categorie.

In base alla tipologia scelta dal dipendente verranno indicate nel contratto individuale di lavoro la durata e l'articolazione della prestazione, in modo tale da assicurare l'equilibrato avvicendamento del personale turnista in orario anti-meridiano, post-meridiano e, ove necessario, notturno.

D. Credito e debito orario

Al personale collocato in *part-time* sia orizzontale che verticale e misto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 19 e nell'art. 9 della *Disciplina della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro del personale regionale delle categorie professionali* (DGR 1253/2013 e s.m.i.) in quanto compatibili e nel rispetto dell'articolazione dell'orario di lavoro e delle relative fasce di flessibilità stabilite nel contratto individuale di lavoro.

Si precisa che:

1. la rilevazione dell'eccedenza flessibile si ricollega alla prestazione lavorativa resa - in eccesso o in difetto - nell'ambito delle fasce di flessibilità, non espressamente richiesta ed autorizzata dal Responsabile della struttura di appartenenza.
2. le ore eccedenti così accumulate possono essere utilizzate - per compensazione - nell'ambito della flessibilità e, in accordo con il Responsabile della struttura, a copertura di assenze nell'orario pomeridiano (qualora previsto dall'articolazione autorizzata).
3. per la tipologia verticale e mista, il debito orario può essere recuperato solo nelle giornate lavorative previste dal contratto di lavoro individuale.
4. è possibile prolungare in uscita la prestazione lavorativa giornaliera per il completamento del debito orario mensile.

E. Formazione

Le eccedenze orarie derivanti da partecipazione ad attività formative danno luogo, esclusivamente a riposo compensativo fruibile con le stesse modalità sopra descritte e, pertanto, non sono da considerarsi né prestazione di lavoro aggiuntivo né di lavoro straordinario.

TIPOLOGIE

1. ORIZZONTALE

Settimana lavorativa: prestazione settimanale su 5 giornate dal lunedì al venerdì.

Giornata lavorativa: prestazione giornaliera ridotta rispetto al tempo pieno da svolgere in orario anti-meridiano, con l'applicazione dell'istituto della flessibilità le cui fasce orarie sono definite nel contratto individuale di lavoro.

A) 25 ore settimanali (prestazione pari al **69,44% della durata del tempo pieno**).

- Durata giornaliera della prestazione: **5 ore** da rendere tra le ore 8:00 e le ore 14:00.
- Compresenza obbligatoria: dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

B) 18 ore settimanali (prestazione pari al **50% della durata del tempo pieno**).

- Durata giornaliera della prestazione: **3 ore e 36 minuti** da rendere tra le ore 9.00 e le ore 13:00.
- Flessibilità in deroga:
 - in entrata: dalle ore 9.00 alle ore 9.15.
 - in uscita: dalle ore 12.36 alle ore 13.00.
- Compresenza obbligatoria: dalle ore 9.15 alle ore 12.36.

2. VERTICALE

2.1 SULLA SETTIMANA

Settimana lavorativa: prestazione settimanale ridotta rispetto al tempo pieno da svolgere nei giorni lavorativi stabiliti dal contratto individuale.

Giornata lavorativa: Debito orario giornaliero pari a 6 o 9 ore da rendere nell'arco della giornata tra le ore 7.30 e le ore 19.00 con possibilità di fruizione dell'istituto della flessibilità e nel rispetto della fascia di compresenza obbligatoria (9.00 - 13.00)

A) 30 ore settimanali (prestazione pari a **83,33%** della durata del tempo pieno).

Articolazione della prestazione lavorativa su **4 giorni**:

6 ore x 2 giorni/settimana

9 ore x 2 giorni/settimana

B) 24 ore settimanali (prestazione pari **66,67%** della durata del tempo pieno).

Articolazione della prestazione lavorativa su **3 giorni**:

6 ore x 1 giorno/settimana

9 ore x 2 giorni/settimana

C) 18 ore settimanali (prestazione pari al **50%** della durata del tempo pieno).

Le articolazioni della prestazione lavorativa possono essere scelte tra le seguenti:

C.1 9 ore x **2 giorni**/settimana

C.2 6 ore x **3 giorni**/settimana

2.2 SUL MESE

In considerazione dell'orario teorico mensile (1872 ore annue : 12 = 156 ore) la prestazione di lavoro rapportata al mese verrà articolata in giorni stabiliti nel contratto individuale di lavoro con debito orario pari a 6 o 9 ore e così resa:

A) 126 ore lavorative rese in n. 17 giorni al mese (prestazione pari all'**80,77%** della durata del tempo pieno).

B) 108 ore lavorative rese in n. 15 giorni al mese (prestazione pari al **69,23%** della durata del tempo pieno).

C) 78 ore lavorative rese in n. 11 giorni al mese (prestazione pari al **50%** della durata del tempo pieno).

2.3 SULL'ANNO

A) 10 mesi lavorativi: prestazione pari all' **83,33%** della durata del tempo pieno.

B) 8 mesi lavorativi: prestazione pari al **66,67%** della durata del tempo pieno.

C) 6 mesi lavorativi: prestazione pari al **50%** della durata del tempo pieno.

3. MISTO

Combinazione della tipologia orizzontale (riduzione oraria giornaliera) e verticale (attività lavorativa prestata a tempo pieno solo limitatamente in alcuni giorni/periodi della settimana, del mese e dell'anno), comunque compatibile con la disciplina dell'orario di lavoro.

L'articolazione della prestazione lavorativa è concordata tra l'Amministrazione e il dipendente e definita nel contratto individuale di lavoro, fermo restando il rispetto della fascia di compresenza obbligatoria.

Esempi sulla settimana lavorativa:

30 ore settimanali (prestazione pari all'**83,33%** della durata del tempo pieno).

- 5 giornate/settimana da 6 ore da rendere tra le ore 7.30 e le ore 15.00.

25 ore settimanali (prestazione pari al **69,44%** della durata del tempo pieno).

- 1 giornata/settimana da 9 ore
- 1 giornata/settimana da 6 ore
- 2 giornate/settimana da 5 ore da rendere tra le ore 8.00 e le ore 14.00

18 ore settimanali (prestazione pari al **50%** della durata del tempo pieno).

- 4 giornate/settimana da 4 ore e 30 minuti da rendere tra le ore 8.30 e le ore 13.45.
 - Flessibilità per la giornata da 4 ore e 30 minuti:
 - in entrata: dalle ore 8:30 alle ore 9.00.
 - in uscita: dalle ore 13.00 alle ore 13.45.